

Ordinanza
sullo scambio automatico internazionale
di informazioni a fini fiscali
(OSAIIn)

Progetto

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 18 dicembre 2015¹ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI),

ordina:

Sezione 1: Giurisdizioni partecipanti

Art. 1

Sono considerate Giurisdizioni partecipanti secondo l'articolo 2 capoverso 2 LSAI, oltre gli Stati partner secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c LSAI, anche gli altri Stati che nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni, nonché gli Stati Uniti d'America.

Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

Art. 2 Veicoli di investimento collettivo

¹ Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo, a condizione che tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e che siano soddisfatti i presupposti secondo l'articolo 3 capoverso 8 LSAI:

- a. i fondi contrattuali di investimento secondo gli articoli 25 – 35 della legge del 23 giugno 2006² sugli investimenti collettivi (LICol);
- b. le società di investimento a capitale variabile secondo gli articoli 36 – 52 LICol;
- c. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 98 – 109 LICol;

¹ FF 2015 7917

² RS 951.31

- d. le società di investimento a capitale fisso secondo gli articoli 110 – 118 LICol;
- e. le società d'investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l'articolo 2 capoverso 3 LICol.

² Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive secondo lo standard comune di comunicazione (SCC) controllate da persone oggetto di comunicazione.

Art. 3 Comunioni di comproprietari

Le comunioni di comproprietari sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoversi 10 e 11 LSAI se soddisfano le condizioni seguenti:

- a. le quote di comproprietà sono intavolate nel registro fondiario secondo l'articolo 23 dell'ordinanza del 23 settembre 2011³ sul registro fondiario;
- b. i comproprietari hanno approvato un regolamento per l'uso e l'amministrazione secondo l'articolo 647 del Codice civile⁴ (CC) in cui viene stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari viene esclusivamente utilizzato per spese riguardanti i beni in comproprietà; e
- c. tale regolamento per l'uso e l'amministrazione sia menzionato nel registro fondiario secondo l'articolo 649a capoverso 2 CC.

Art. 4 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 11 LSAI gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti e che amministrano esclusivamente a nome del cliente, della società o della fondazione presso un istituto finanziario in Svizzera o all'estero sulla base di una procura di un cliente o come organo di una società o di una fondazione.

Art. 5 Depositari centrali

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 11 LSAI i depositari centrali secondo l'articolo 61 della legge del 19 giugno 2015⁵ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) per attività soggette ad autorizzazione ai secondo questa legge, a condizione che i titolari dei conti siano persone fisiche oppure enti che non siano persone oggetto di comunicazione, o un'entità finanziaria passiva controllata da persone che non siano oggetto di comunicazione.

³ RS 211.432.1

⁴ RS 210

⁵ RS 958.1

Sezione 3: Conti esclusi

Art. 6 Conti di avvocati o notai

¹ Sono considerati conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti deposito o di custodia gestiti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da una ditta organizzata in forma di società di queste persone e che sono aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali di clienti.

² I valori patrimoniali che possono essere gestiti tramite questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere gestiti sono retti dall'accordo tra le autorità competenti svizzere e statunitensi firmato il 19 e il 29 febbraio 2016⁶ per aggiornare l'allegato II dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2014⁷ tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA.

Art. 7 Conti per il versamento di capitale

Sono considerati conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti per il versamento di capitale, a condizione che:

- a. i conti vengano utilizzati esclusivamente per il deposito del capitale destinato alla costituzione o all'aumento di capitale di una società;
- b. una volta costituita la società o effettuato l'aumento di capitale, i conti vengano chiusi o i fondi trasferiti su un conto intestato alla società; e
- c. eventuali rimborsi dovuti alla mancata costituzione della società o al mancato aumento di capitale o a un versamento di capitale in eccesso vadano esclusivamente alle persone che hanno versato il capitale.

Art. 8 Conti non rivendicati

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l'articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1 000 franchi al massimo.

Art. 9 Conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti gestiti da istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e considerati conti esclusi dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto in attuazione dello SCC.

⁶ RU 2016 1323

⁷ SR 0.672.933.63

Art. 10 Conti di associazioni

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni, a condizione che queste ultime siano costituite e organizzate in Svizzera secondo gli articoli 60 – 79 CC e non perseguano un fine economico.

Art. 11 Conti di persone defunte

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria quindi come conti esclusi, a condizione che il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.

Sezione 4: Istituti finanziari residenti in Svizzera

Art. 12 Istituti finanziari assoggettati a imposta e istituti finanziari esentati da imposta

¹ Sono considerati residenti in Svizzera secondo l'articolo 5 capoverso 1 LSAI:

- a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un'appartenenza economica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b o secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera b della legge del 14 dicembre 1990⁸ sull'imposta federale diretta (LIFD);
- b. gli istituti finanziari esentati da imposta che sono stati costituiti secondo il diritto svizzero.

Art. 13 Trust sottoposti a vigilanza estera

Indipendentemente dalla residenza del trustee non sono considerati residenti in Svizzera i trust che, in quanto veicoli di investimento collettivo, sono sottoposti a vigilanza in un Paese estero.

Art. 14 Sede della direzione

È considerata sede della direzione secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera b LSAI il luogo, in Svizzera, in cui è ubicata la direzione effettiva.

⁸ RS 642.11

Sezione 5: Disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC

Art. 15

Le disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relative allo SCC sono riportate in allegato. Sono applicabili a condizione che l'accordo applicabile nel singolo caso non lo escluda.

Sezione 6: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

Art. 16 Importo e qualificazione dei pagamenti

¹ Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione comunicano i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione a titolo di:

- a. interessi;
- b. dividendi;
- c. proventi da cessione o riscatto; o
- d. altri redditi.

² Sono considerati interessi in particolare quelli maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiariae emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.

³ Sono considerati dividendi in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccezioni di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili.

⁴ Sono considerati proventi da cessione o riscatto in particolare i proventi da cessione o riscatto di:

- a. obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi;
- b. titoli di partecipazione di qualunque tipo;
- c. di prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi;
- d. di quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale.

⁵ Sono considerati altri redditi i proventi che non sono interessi, dividendi né proventi da cessione o riscatto, incluse le prestazioni di assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti inoltrati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1.

Art. 17 Categorie di conti finanziari

¹ Con conto di deposito si intendono anche:

- a. le operazioni di capitalizzazione delle società di assicurazione sulla vita secondo l'allegato 1 ramo assicurativo A6 dell'ordinanza del 9 novembre 2005⁹ sulla sorveglianza (OS);
- b. le operazioni tontinarie delle società di assicurazione sulla vita secondo l'allegato 1 ramo assicurativo A7 OS;
- c. i pagamenti anticipati di premi e i depositi di premi basati su un rapporto contrattuale separato.

² Con contratto di assicurazione con valore di riscatto si intendono anche le assicurazioni in cui è certo il verificarsi dell'evento assicurato, ma che l'assicuratore ancora non deve riscattare in tutto o in parte.

³ Per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita è irrilevante se il contratto copre la longevità su base temporanea o illimitata. I contratti senza costituzione di capitale non sono considerati contratti assicurativi di rendita.

Art. 18 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore maturato

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore maturato il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegati a investimenti di capitale.

Art. 19 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita

¹ Ai fini dell'accordo applicabile, per valore di riscatto di un'assicurazione di rendita si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione. Hanno un valore di riscatto pari a zero le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale che:

- a. non sono ancora o non più riscattabili;
- b. non sono riscattabili.

² Ai fini dell'accordo applicabile, come valore di riscatto di un'assicurazione di rendita gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono utilizzare la riserva matematica d'inventario anziché il valore di riscatto secondo il capoverso 1.

Art. 20 Valuta della comunicazione

¹ Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nella comunicazione la valuta in cui sono espressi gli importi.

² È possibile indicare gli importi nelle seguenti valute:

- a. nella valuta del conto finanziario;
- b. nella valuta di riferimento stabilita dal titolare del conto;
- c. in franchi svizzeri; o
- d. in dollari americani.

⁹ RS 961.011

Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

Art. 21 Apertura di nuovi conti

¹ Se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto oggetto di comunicazione l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non dispone del numero d'identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull'ente, ciò non significa che il conto debba essere bloccato impedendo tutti i movimenti.

² Entro due anni civili dall'apertura di un conto l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve adoperarsi in misura ragionevole per procurarsi il numero d'identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull'ente.

Art. 22 Chiusura di conti

¹ Se un conto preesistente di una persona fisica o di un ente viene chiuso prima dello scadere del termine secondo l'articolo 11 capoversi 2 o 3 LSAI e la verifica del conto da parte dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa al momento della sua chiusura, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

² Se un nuovo conto di una persona fisica o di un ente viene chiuso e l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non è stato in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull'ente entro la data di chiusura, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

³ Se un conto preesistente o un nuovo conto intestato di una persona fisica o di un ente viene chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è ancora completata entro la data della sua chiusura, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Art. 23 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendite alla scadenza

¹ Se un diritto derivante da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita diventa esigibile e la persona fisica o l'ente avente il diritto non è l'attuale titolare del conto, questo terzo avente diritto è da trattare come un titolare di un nuovo conto.

² Prima dell'adempimento di un eventuale diritto l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve disporre di un'autocertificazione del terzo avente diritto. Sono fatti salvi i casi in cui l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione:

- a. sulla base di informazioni in suo possesso o di pubblico dominio può determinare che l'ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione;

- b. secondo le regole supplementari di adeguata verifica dello SCC può applicare la procedura alternativa ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita.

³ Se l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può soddisfare il credito esigibile derivante dal contratto a causa dell'assenza dell'autocertificazione, si ha costituzione in mora del terzo titolare di tale diritto. Gli effetti della mora restano in sospeso presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione fino alla presentazione dell'autocertificazione.

⁴ L'articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI non sono applicabili.

Art. 24 Conversione di importi

Il Dipartimento federale delle finanze (DFE) stabilisce gli importi in franchi svizzeri (CHF) corrispondenti agli importi in dollari americani (USD) indicati nell'accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC.

Sezione 8: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

Art. 25

¹ Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.

² Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve annullare la propria iscrizione all'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui finisce la loro qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione oppure cessano la propria attività commerciale.

³ La comunicazione che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non detiene conti finanziari oggetto di comunicazione non vale come annullamento dell'iscrizione.

Sezione 9: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero

Art. 26 Trasmissione di informazioni

¹ Se un Cantone chiede all'AFC informazioni trasmesse automaticamente dall'estero su contribuenti imponibili illimitatamente sul proprio territorio, il Cantone trasmette all'AFC le seguenti indicazioni:

- a. per quanto concerne le persone fisiche il numero d'assicurato AVS, il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio, il numero postale di avviamento e, se del caso, altre indicazioni previste dall'accordo applicabile per l'identificazione della persona;

- b. per quanto concerne gli enti il numero d'identificazione delle imprese, il nome, la sede e, se del caso, altre indicazioni previste dall'accordo applicabile per l'identificazione dell'ente.

² Se le informazioni trasmesse dall'estero concordano, l'AFC le inoltra al Cantone in cui il contribuente è imponibile illimitatamente.

³ Se le informazioni vengono inoltrate a un Cantone in cui il contribuente non è imponibile illimitatamente, questo Cantone lo comunica all'AFC e distrugge immediatamente le informazioni.

Sezione 10: Sistema d'informazione

Art. 27 Organizzazione e gestione del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione dell'AFC viene gestito come sistema d'informazione autonomo sulla piattaforma dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione per conto dell'AFC.

² Qualora gli stessi dati vengano elaborati da più unità organizzative dell'AFC, i rispettivi sistemi d'informazione possono essere collegati in rete tra loro se necessario ai fini di un'elaborazione dati efficiente.

³ Il DFF può regolamentare in maniera dettagliata l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione dell'AFC.

Art. 28 Categorie dei dati personali trattati

L'AFC ha facoltà di trattare i dati personali che le vengono trasmessi in virtù dell'accordo applicabile.

Art. 29 Durata di conservazione e distruzione dei dati

L'AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui li ha ricevuti.

Sezione 11: Entrata in vigore

Art. 30

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

XX.MESE.XXXX

In nome del Consiglio federale svizzero

Il Presidente della Confederazione: Johann N. Schneider

Il Cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

Consultazione

(Art. 15)

Disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC

- A. A complemento della procedura alternativa definita nello SCC o in un accordo applicabile e relativa ai conti finanziari di persone fisiche beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, vale quanto segue:

«Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo come un conto finanziario che non è un conto oggetto di comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- a) il contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o il contratto di rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato,*
- b) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e*
- c) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera 1 000 000 USD.*

Per «Contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato» si intende un contratto di assicurazione di gruppo che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per «contratto di rendita di gruppo» si intende un contratto di rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro,

un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.»

B. Aniché la nozione di «conto preesistente» così come definita nello SCC o in un accordo applicabile vale quanto segue:

«Per «conto preesistente» si intende:

- a) un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione alla data [xx.xx.xxxx];*
- b) tutti i conti finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del conto finanziario, se:*
 - i. il titolare del conto detiene altresì presso l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);*
 - ii. l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e, se del caso, l'entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;*
 - iii. relativamente a un conto finanziario che è oggetto di procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e*
 - iv. l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini del dello standard comune di comunicazione.»*

C. Aniché la nozione di «entità collegata» così come definita nello SCC o in un accordo applicabile vale quanto segue:

«Un'entità è un'«entità collegata» di un'altra entità se: i) una delle due entità controlla l'altra entità; ii) le due entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due entità sono entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali entità di investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità.»